

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-923 del 26/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA O.V.I.P. SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA VIA EMILIA PARMENSE N. 214.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-970 del 26/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA O.V.I.P. SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA VIA EMILIA PARMENSE N. 214.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la D.D. n. 16 del 8.1.2009 con cui la Provincia di Piacenza autorizzava la ditta PERAZZI MASSIMO SRL ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura e carteggiatura svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Emilia Parmense n. 214; tale autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 12487 del 23.2.2009;
2. la D.D. n. 2076 del 6.11.2013 con cui la Provincia di Piacenza confermava l'autorizzazione di cui al punto precedente in capo alla MILANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL;
3. la D.D. n. 1459 del 6.11.2013 con cui la SAC di Arpae confermava l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 16 del 8.1.2009 in capo alla OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA (OVIP) SRL (C.F. 01755250337); detto atto veniva rilasciato dal SUAP con nota n. 66648 del 12.6.2018;
4. la nota n. 81511 del 13.7.2018 (prot. Arpae n. 11142 di pari data) con cui il SUAP del Comune di Piacenza trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla ditta O.V.I.P. srl per la modifica non sostanziale dello stabilimento;
5. la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta al SUAP ed inviata per conoscenza ad Arpae, AUSL e Servizio Ambiente del Comune di Piacenza in data 28.8.2018 (prot. Arpae n. 13133 del 28.8.2018). **Detta documentazione non risulta essere stata inoltrata dal SUAP ai soggetti competente in materia ambientale;**
6. i chiarimenti forniti dalla Ditta ed acquisiti al prot. Arpae n. 5151 del 14.1.2019 tramite nota indirizzata al SUAP ed inviata per conoscenza ad Arpae, AUSL e Servizio Ambiente del Comune di Piacenza;
7. l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 19120 del 18.2.2019 (prot. Arpae n. 26525 del 19.2.2019);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica non sostanziale dello stabilimento;

Appurato che:

- le modifiche consistono nella dismissione delle emissioni E2 (verniciatura) ed E4 (generatore di aria calda) precedentemente autorizzate;
- il consumo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti dichiarato ammonta a 1187 kg/anno, per un input di COV pari a 488,1 kg/anno, in linea con quelli già autorizzati ("*consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il solvente utilizzato per la pulizia degli strumenti) pari a 6*

kg/giorno, per un'emissione annua di COV pari a 480 kg/anno");

- il consumo annuo di stucchi previsto è di 60 kg/anno;
- viene prevista la riduzione dei giorni di funzionamento da 260 a 220 gg/anno;
- viene dichiarata la presenza di una idropulitrice a gasolio, come emissioni scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetto ad autorizzazione;

Acquisiti:

1. il parere favorevole formulato dal Comune di Piacenza con nota n. 9942 del 25.1.2019 (prot. Arpae n. 13294 del 25.1.2019);
2. il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 29099 del 22.2.2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio, officina meccanica e carrozzeria di autoveicoli" svolta dalla O.V.I.P. SRL (COD. FISC 01755250337) nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Emilia Parmense n. 214. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;

2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CARTEGGIATURA

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 VERNICIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: <u>Fase di verniciatura</u> Materiale particolare	3 mg/Nm ³
<u>Fase di essiccazione</u> Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 VERNICIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: <u>Fase di verniciatura</u> Materiale particolare	3 mg/Nm ³
<u>Fase di essiccazione</u> Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 GENERATORE ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO

Portata massima	250 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, anche durante il lavaggio delle attrezzature;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E7, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile gas naturale (cd. metano);
- i camini di emissione E1, E5 ed E6 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elet-

trochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;

- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E5 ed E6 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) l'attività di verniciatura, appassimento ed essiccazione deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- k) le operazioni di manutenzione dei filtri di E1, E5 ed E6 e la loro frequenza di sostituzione, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il gestore deve utilizzare, quanto più possibile, prodotti a base acquosa o ad alto contenuto di residuo secco;
- m) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- n) il gestore superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature) pari a 6 kg/giorno, per un'emissione annua di COV pari a 490 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto o);
- o) le ore di funzionamento di E2, E5 ed E6, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compreso il solvente utilizzato per la pulizia delle attrezzature), devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere **predisposta** una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce i seguenti atti:
 1. la D.D. n. 16 del 8.1.2009 con cui la Provincia di Piacenza autorizzava la ditta PERAZZI MASSIMO SRL ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura e carteggiatura svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Emilia Parmense n. 214; tale autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 12487 del 23.2.2009;
 2. la D.D. n. 2076 del 6.11.2013 con cui la Provincia di Piacenza confermava l'autorizzazione di cui al punto precedente in capo alla MILANO VEICOLI INDUSTRIALI SRL;

3. la D.D. n. 1459 del 6.11.2013 con cui la SAC di Arpae confermava l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 16 del 8.1.2009 in capo alla OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI PIACENZA (OVIP) SRL (C.F. 01755250337); detto atto veniva rilasciato dal SUAP con nota n. 66648 del 12.6.2018;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.